

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	101
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 3241 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 3367, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. C. 3326, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	111

SEDE REFERENTE:

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113
ALLEGATO (<i>Proposte di riformulazione</i>)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
ERRATA CORRIGE	121

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza
del presidente Fabio MELILLI. — Interviene

la viceministra dell'economia e delle finanze
Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.35.

Delega al Governo in materia di disabilità.**C. 3347-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, reca la delega al Governo in materia di disabilità e che esso è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Evidenzia che oggetto del presente esame è il testo risultante dalle modifiche introdotte in sede referente dalla Commissione XII e che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, mentre gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito non ne sono corredati.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché di quelle che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 2, recanti oggetto, finalità, principi e criteri direttivi della delega, rinvia alle osservazioni formulate al successivo articolo 3.

In ordine ai profili di quantificazione degli articoli da 3 a 5, recanti disposizioni finanziarie e finali, evidenzia in via preliminare che l'introduzione della nuova normativa determina oneri che, in base all'art. 3, comma 1, dovranno essere contenuti nei limiti delle risorse del fondo per la disabilità e la non autosufficienza e nell'ambito delle risorse disponibili del PNRR nonché nell'ambito delle risorse complessivamente derivanti da una razionalizzazione e riprogrammazione di quelle già previste a legislazione vigente. Osserva che il comma 2 dell'articolo 3, richiamando l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge

n. 196 del 2009) dispone inoltre che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle predette risorse, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Rileva che, pertanto, l'articolo 3, per un verso, sembra definire un limite di spesa per l'attuazione della delega non individuato in termini numerici, ma commisurato a risorse già stanziate e a quelle attualmente previste per il settore interessato, che sarebbero riprogrammate per effetto dell'esercizio della delega medesima; per altro verso, mediante rinvio alla procedura di cui all'art. 17, comma 2, della citata legge di contabilità, appare prefigurare anche l'utilizzo di risorse aggiuntive, da individuare prima dell'entrata in vigore dei decreti attuativi delle deleghe in esame. Premessa l'opportunità di un chiarimento in ordine a tale ricostruzione, osserva che la legge delega in esame non quantifica (né in via legislativa nella norma finanziaria, né nella relazione tecnica) gli oneri derivanti dagli interventi da attuare nell'esercizio delle deleghe conferite né dà conto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili a fini di copertura e che non viene pertanto definito il quadro complessivo di compatibilità finanziaria per la definizione degli interventi (infatti le coperture possono derivare anche dalla razionalizzazione e riprogrammazione di taluni interventi, il che non rende possibile conoscere in via deduttiva, *ex ante*, il loro importo). Pur tenuto conto della complessità dell'intervento delegato e del richiamo alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – che comporta il rinvio della definizione puntuale degli oneri e della relativa verifica parlamentare delle quantificazioni alla fase di esame degli schemi di decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega – evidenzia l'opportunità di acquisire, per quanto possibile, già in sede di esame parlamentare della legge delega, indicazioni sulle gran-

dezze finanziarie complessivamente coinvolte nell'esercizio della delega. In particolare, andrebbero a suo parere indicate le risorse che, almeno in via di prima approssimazione, si ritiene di recuperare dalla razionalizzazione e riprogrammazione degli interventi attualmente in essere nel settore della disabilità e i previsti utilizzi per le varie misure che la legge delega in esame prefigura; ciò pur considerando che una stima puntuale dell'impatto delle nuove previsioni potrà essere effettuata soltanto sulla base degli specifici contenuti della normativa delegata. Infine, con specifico riguardo all'utilizzo delle risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento, essendo già intervenuto, con decreto ministeriale del 6 agosto scorso, il riparto tra le amministrazioni interessate delle somme destinate al finanziamento degli interventi del PNRR (con distinta evidenziazione delle somme destinate a nuovi interventi e agli interventi in essere), ritiene che sarebbe opportuno acquisire più puntuali indicazioni riguardo alle componenti (e alle relative voci di spesa) utilizzabili – nel quadro del riparto definito con il predetto decreto ministeriale – per le specifiche finalità del provvedimento in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 3 prevede ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge n. 160 del 2019; con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento e mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

In merito alla prima modalità di copertura, rileva che il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza (capitolo 3891 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), come risulta dalla legge di assestamento per il 2021, reca uno stanziamento di 200

milioni di euro per il 2021 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ciò posto, rammenta che l'articolo 48 del disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia di disabilità, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 il citato Fondo è denominato «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità» ed è trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3088). Tutto ciò al fine di conferire, come chiarito dalla relazione tecnica allegata al citato disegno di legge, maggiore ordine sistematico alle risorse destinate alle politiche in favore di persone con disabilità e a consentire una migliore allocazione delle risorse a copertura del processo di riforma in materia di disabilità e di evitare una sovrapposizione terminologica con il Fondo nazionale per la non autosufficienza (capitolo 3538 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), il quale è invece finalizzato a garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

Relativamente alla seconda modalità di copertura, segnala che la relazione tecnica si limita a precisare che le risorse previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 «si integrano con quelle già stanziare per le Missioni 5 e 6 del PNRR in tema di interventi in favore delle persone con disabilità e non autosufficienti».

Infine, in merito alla terza modalità di copertura, rappresenta che la relazione tecnica non fornisce particolari indicazioni, ma evidenzia in termini generali il fatto che, trattandosi di una delega finalizzata al precipuo scopo di elaborare un riassetto, semplificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di disabilità, ulteriori risorse per l'attuazione dei decreti legisla-

tivi sono reperite attraverso una migliore allocazione di quelle già previste a legislazione vigente, segnalando a titolo esemplificativo le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza (articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006), che già finanziano interventi in materia di vita indipendente e supporto alla domiciliarità, il Fondo di cui alla legge n. 112 del 2016 e il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), destinato alle regioni per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali (legge n. 328 del 2000). Al riguardo, andrebbe comunque a suo avviso assicurato che la razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse avvenga in un quadro più complessivo in stretto coordinamento con altre iniziative legislative, già programmate dal Governo, che riguardano settori contigui a quello della disabilità, come quello relativo alla non autosufficienza, per il quale la Nota di aggiornamento al DEF prevede la prossima presentazione di un disegno di legge collegato, recante « Sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti ».

Segnala che il successivo comma 2 dispone che i decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Evidenzia, infine, che il comma 3 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria per cui, salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le ordinarie

risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni. Al riguardo, osserva che la previsione di una generale clausola di neutralità finanziaria concernente l'intero provvedimento non appare coerente con la previsione di una clausola di copertura finanziaria, anch'essa riguardante l'intero provvedimento, che fa invece riferimento a risorse appositamente previste per la copertura dei nuovi o maggiori oneri. In proposito ritiene che si dovrebbe, quindi, valutare l'opportunità di circoscrivere la clausola di neutralità finanziaria ai soli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi, cui sarebbero tenute le amministrazioni competenti, che vi dovrebbero provvedere con le ordinarie risorse amministrative, finanziarie e strumentali in dotazione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Su tale aspetto reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), concernente il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, ritiene necessario destinare apposite risorse alla predetta finalità, nel limite massimo di spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della 23 dicembre 2014, n. 190.

All'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 1), che prevede la salvezza di prestazioni, servizi, agevolazioni e trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente in materia di invalidità civile, ritiene necessario precisare che tale salvezza viene disposta al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti.

Concorda infine con la relatrice in merito ai profili di criticità evidenziati con riferimento alla formulazione della copertura finanziaria del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3347-A Governo, recante Delega al Governo in materia di disabilità,

premesso che:

il presente provvedimento, recante Delega al Governo in materia di disabilità, rientra tra le azioni chiave individuate nel PNRR come riforma 1.1 della Missione 5, componente 2, per dare risposta all'esigenza di semplificare l'accesso ai servizi e i procedimenti di accertamento della disabilità e di potenziare gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di vita personalizzato e partecipato conseguente alla valutazione multidimensionale;

l'articolo 3, in merito all'attuazione della delega prevede, da un lato, che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provveda mediante le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse del PNRR nonché la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità e, dall'altro, che qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie;

viene altresì prevista una clausola di neutralità finanziaria che riguarda l'intero provvedimento e che, con riguardo alle amministrazioni competenti, stabilisce che le stesse devono provvedere agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in loro dotazione;

la relazione tecnica in merito alla copertura finanziaria del provvedimento evidenzia in termini generali il fatto che, trattandosi di una delega finalizzata al precipuo scopo di elaborare un riassetto, una semplificazione e una razionalizzazione della disciplina in materia di disabilità, ulteriori risorse per l'attuazione dei decreti legislativi sono reperite attraverso una migliore allocazione di quelle già previste a legislazione vigente, segnalando a titolo esemplificativo le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza (articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006), che già finanziano interventi in materia di vita indipendente e supporto alla domiciliarità, il Fondo di cui alla legge n. 112 del 2016 e il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), destinato alle regioni per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali (legge n. 328 del 2000);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), concernente il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, appare necessario destinare apposite risorse alla predetta finalità, nel limite massimo di spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della 23 dicembre 2014, n. 190;

all'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 1), che prevede la salvezza di prestazioni, servizi, agevolazioni e trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente in materia di invalidità civile, appare necessario precisare che tale salvezza viene disposta al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti;

considerato che la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, concernente l'intero provvedimento, non appare coerente rispetto alla previsione della clausola di copertura finanziaria di cui al

comma 1 del medesimo articolo 3, anch'essa riguardante l'intero provvedimento, che fa invece esplicito riferimento a risorse appositamente destinate alla copertura dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

rilevata, pertanto, la necessità di riformulare la citata clausola di neutralità finanziaria, al fine di riferirla esclusivamente agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dal presente disegno di legge, cui le amministrazioni competenti dovranno provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevata, infine, l'esigenza che la razionalizzazione e la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità avvenga in stretto coordinamento con altre iniziative legislative, già programmate dal Governo, che riguardano settori contigui a quello della disabilità, come quello relativo alla non autosufficienza, per il quale la Nota di aggiornamento al DEF prevede la prossima presentazione di un disegno di legge collegato, recante "Sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti", al fine di salvaguardare le risorse destinate agli stessi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 1), sostituire le parole da: assicurando fino alla fine del medesimo numero 1) con le seguenti: al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire l'alinnea con il seguente: Ai nuovi o maggiori oneri deri-

vanti dall'attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, si provvede;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera g), pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sopprimere il comma 3 ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Elena CARNEVALI (PD), nel ringraziare la relatrice, il Governo e gli uffici della Commissione per aver predisposto una proposta di parere che rispetta lo spirito del provvedimento in esame, ricorda che tra le risorse utilizzate dalla modalità di copertura di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 rientrano anche le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza e del Fondo nazionale per le politiche sociali. In proposito, auspica che nell'attuazione della delega il Governo tenga conto delle specifiche finalità cui i predetti Fondi sono destinati.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

In merito alle proposte emendative la cui quantificazione e copertura appare carente o inidonea segnala l'emendamento Panizzut 1.6, che, introducendo un appo-

sito articolo aggiuntivo 3-*bis*, è volta a prevedere in via diretta che, al fine di garantire il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Presidenza del Consiglio dei ministri sia autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica di un dirigente di prima fascia e di due dirigenti di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti, provvedendo ai relativi oneri, privi di quantificazione, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

Bellucci 1.2 (ex 1.51), che è volta a ad introdurre principi e criteri direttivi in materia di autodeterminazione da garantire sia nella fase di riconoscimento della condizione di disabilità, sia in quella di progettazione sia di monitoraggio dell'andamento del progetto in chiave di soddisfazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Bellucci 1.4 (ex 1.54), che è volta ad introdurre principi e criteri direttivi in materia di riqualificazione del sistema di collocamento mirato e potenziamento dei controlli sull'attuazione della legge n. 68 del 1999. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe pre-

viste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Bellucci 2.10 (ex 2.162), che è volta ad introdurre un principio e criterio direttivo finalizzato al riconoscimento sociale, giuridico ed economico della figura del *care-giver* familiare. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Bellucci 2.12 (ex 2.156), che, integrando il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), numero 2), è volta a prevedere che l'unità di valutazione multidimensionale sia costituita almeno da un medico ASL specialista nella patologia prevalente presentata dall'interessato, da un rappresentante dei servizi sociali territoriale e dell'ASL e da un rappresentante dell'INPS esperto in protezione sociale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Bellucci 2.16 (ex 2.166), che è volta ad introdurre un principio e criterio direttivo che prevede un ampliamento dei LEA con il potenziamento degli aspetti sociosanitari e l'introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), uniformemente su tutto il territorio nazionale, declinando nella loro esigibilità il diritto alla salute e all'inclusione della persona con disabilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire

l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Bellucci 2.18 (ex 2.126), che introduce un principio e criterio direttivo volto a disporre che i sostegni previsti nel progetto di cui ai numeri 4) e 5) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 possono essere anche garantiti, su richiesta della persona, attraverso uno o più assistenti personali selezionati e assunti con i criteri e mediante le diverse forme contrattuali della normativa vigente in materia di lavoro, dalla stessa persona con disabilità nella sua qualità di datore di lavoro o, in sua vece, dai suoi familiari, dall'amministratore di sostegno o da altri soggetti che ne hanno titolarità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Bellucci 2.19 (ex 2.163), che introduce un principio e criterio direttivo volto a prevedere la revisione dei criteri di funzionamento e di finanziamento dei servizi di carattere riabilitativo, sociosanitario e socioassistenziale, semiresidenziali e residenziali, affinché siano messi in condizione di supportare i progetti di vita delle persone prese in carico, orientandone l'azione e gli interventi al rispetto e promozione del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza

finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Bellucci 2.24 (ex 2.151), che, intervenendo sul principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), è volta a sopprimere la previsione secondo cui le piattaforme informatiche da istituire con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi debbano contenere anche le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Bellucci 2.26 (ex 2.133), che introduce un principio e criterio direttivo volto a garantire che nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, tutte le pubbliche amministrazioni operino in stretta consultazione e coinvolgano attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Leda Volpi 2.39, che, integrando il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *h*), numero 1), è volta a prevedere il ricalcolo degli emolumenti previsti ed erogati per l'assegno di invalidità civile e la pensione di invalidità civile, affinché non siano inferiori alla soglia di povertà stabilita dall'ISTAT pari a 780 euro mensili. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3.

Segnala che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, propone, pertanto, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.6, 2.10, 2.12, 2.16, 2.18, 2.19, 2.24, 2.26 e 2.39, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) **Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019;** b) **Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.**

C. 3241 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 20 ottobre 2021, deliberando un parere favorevole all'indirizzo della III Commissione Affari esteri, che ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 27 ottobre 2021, senza apportare modificazioni al testo.

In merito ai profili di carattere finanziario, fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti, da un lato, dalle spese di missione relative ai due Trattati oggetto di ratifica, complessivamente valutati in euro 119.955 a decorrere dal 2021, dall'altro, dalle rimanenti spese agli stessi connesse, complessivamente pari a euro 21.200 a decorrere dal medesimo anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2021-2023.

Tanto premesso, per quanto concerne l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui si prevede la riduzione, conferma che lo stesso reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario quale emerge dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, in prima lettura al Senato (S. 2448).

Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 3367, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere all'Aula in merito al testo del provvedimento concernente la proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».

Segnala che l'articolo 1 della proposta di legge proroga ulteriormente al 1° ottobre 2022 il termine entro cui la citata Commissione d'inchiesta deve concludere i propri lavori. Ricorda che tale termine, infatti, era già stato prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 21 del 2021, che, al comma 5 dello stesso articolo 1, aveva anche previsto che le spese per il funzionamento della medesima Commissione, stabilite nel limite massimo annuo di 50.000 euro per l'anno 2021, fossero poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Seppure il provvedimento in esame non presenta profili problematici per il bilancio dello Stato, osserva che la proposta di legge non proroga espressamente la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle spese

per il funzionamento della citata Commissione d'inchiesta per ulteriori nove mesi nel 2022. Pertanto, nel presupposto che la copertura finanziaria prevista dal comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 21 del 2021 si intenda estesa anche agli oneri relativi al 2022, propone di esprimere sul provvedimento un parere di nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

C. 2372-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel comunicare che la relazione tecnica predisposta ad opera del competente Ministero risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

C. 3326, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, ricorda che la partecipazione alle

Conferenze delle parti della Convenzione in oggetto rientra nel quadro delle missioni comunque già regolarmente effettuate, in quanto discendenti dalla partecipazione dell'Italia al Consiglio d'Europa. Rammenta che di prassi le riunioni si svolgono a margine di altri eventi dell'organizzazione alle quali l'Italia comunque prende parte. Assicura quindi che agli oneri di missione si potrà far fronte con le risorse indicate nella relazione tecnica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3326, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la partecipazione alle Conferenze delle parti della Convenzione in oggetto rientra nel quadro delle missioni comunque già regolarmente effettuate, in quanto discendenti dalla partecipazione dell'Italia al Consiglio d'Europa;

di prassi le riunioni si svolgono a margine di altri eventi dell'organizzazione alle quali l'Italia comunque prende parte;

agli oneri di missione, pertanto, si potrà far fronte con le risorse indicate nella relazione tecnica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo, già approvato, nella seduta del 4 agosto 2021, deliberando un parere favorevole all'indirizzo della III Commissione Affari esteri.

Ricorda altresì che, a seguito della presentazione al Parlamento del disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, si è proceduto – in conformità alla prassi consolidata – alla revoca del predetto parere favorevole, in considerazione del fatto che l'*iter* del disegno di legge di ratifica in esame, che comporta oneri a carico della finanza pubblica anche in anni successivi all'esercizio in corso, non si è ancora concluso presso la Commissione di merito.

Rammenta, in proposito, che la revoca discende dall'esigenza di valutare i provvedimenti alla luce delle previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio, al fine di verificarne la compatibilità con questi ultimi.

Al riguardo, fa preliminarmente presente che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame reca la copertura dell'onere derivante dall'incremento del contributo obbligatorio a carico dell'Italia per la partecipazione al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montréal per la protezione della fascia di ozono, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 409, valutato in 2.118.432 euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di

competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In proposito, ricorda che il parere favorevole poi revocato teneva conto – su avviso conforme del Governo – del fatto che, da un lato, il provvedimento stesso, quanto alla copertura degli oneri relativi al 2020, risultava inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dall'altro, che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 dovesse conseguentemente intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021, al nuovo bilancio triennale 2021-2023.

Tanto premesso, per quanto concerne l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui si prevede la riduzione, conferma che lo stesso reca comunque le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario quale emerge dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, ora in prima lettura al Senato (S. 2448).

Tutto ciò considerato, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2655 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016;

considerato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui si prevede la riduzione, reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente in prima lettura al Senato;

nel presupposto che il provvedimento entri in vigore nell'esercizio finanziario 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2426), dispone la conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Evidenzia che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Segnala che una ulteriore relazione tecnica è riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato con voto di fiducia e dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento. Sottolinea che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Segnala che con la lettera di trasmissione della relazione tecnica riferita al maxiemendamento, il Governo ha condizionato la verifica positiva della relazione tecnica medesima a talune modificazioni del testo ed ha altresì formulato ulteriori osservazioni relative ai profili finanziari.

Per quanto riguarda gli articoli che presentano aspetti problematici dal punto di vista finanziario segnala i seguenti:

articolo 3-*ter*, in materia di rimesione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni;

articolo 3-*quater*, recante ristori in materia di sport;

articolo 4, recante integrazione del contributo che l'Agenzia delle entrate versa all'Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022;

articolo 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, in materia di esenzioni dalla TARI;

articolo 5, comma 3-*bis*, recante proroga della durata di concessioni di aree e strutture nel settore dei trasporti;

articolo 5, commi da 7 a 12 e comma 15, in materia di definizione agevolata per indebito utilizzo del credito d'imposta ricerca e sviluppo;

articolo 5, commi da 12-*bis* a 12-*quater*, in materia di adempimenti fiscali;

articolo 5, comma 14-*quinquies*, recante interpretazione autentica sui criteri per la determinazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale;

articolo 5, commi 15-*bis* e 15-*ter*, in materia di operazioni non imponibili IVA;

articolo 5, commi da 15-*quater* a 15-*sexies*, recanti modifiche alla disciplina IVA;

articolo 5, comma 15-*septies*, recante modifiche al regime delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche;

articolo 5-*bis*, recante rideterminazione della base imponibile del trattamento

economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero;

articolo 5-*ter*, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate;

articolo 5-*novies*, recante integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali;

articolo 5-*decies*, in materia di abitazione principale ai fini IMU;

articolo 8, in materia di sorveglianza attiva dei lavoratori;

articolo 9, in materia di congedo parentale;

articolo 10, in materia di integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia;

articolo 11, recante ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale;

articolo 11-*bis*, in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale;

articolo 11-*ter*, in materia di Fondo Nuove competenze;

articolo 12-*bis*, recante disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico;

articolo 12-*ter*, concernente requisiti ai fini dell'assegno previsto dall'articolo 13 della legge n. 118 del 1971;

articolo 12-*quater*, recante incremento della dotazione organica dell'Accademia nazionale dei Lincei;

articolo 12-*quinquies*, recante disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali;

articolo 13, comma 1, recante modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008,

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

articolo 13, comma 2, in materia di assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro;

articolo 13, commi da 3 a 5, in materia di contingente dell'Arma dei carabinieri per la tutela del lavoro;

articolo 13-*bis*, recante disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

articolo 14, comma 5, recante disposizioni in materia di avanzamento e di indennità dei cappellani militari;

articolo 16, commi da 1 a 3, in materia di autorizzazioni di spesa per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il contratto di programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa e la componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto;

articolo 16, commi da 8-*bis* a 8-*novies* e 11-*bis*, in materia di attribuzione di contributi agli enti locali;

articolo 16, comma 10, recante attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 5855/2021 del 12 agosto 2021;

articolo 16-*quinquies*, in materia di Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL;

articolo 16-*sexies*, comma 1, recante disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il 2023;

articolo 16-*septies*, recante misure relative all'AGENAS e al Servizio sanitario della Regione Calabria;

articolo 16-*octies*, recante interventi per le città di Bergamo e Brescia designate «Capitale della cultura Italiana» per il 2023;

articolo 17, comma 3, recante disposizioni di copertura finanziaria.

Rinvia, quindi, alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Antonio LOVECCHIO e della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 17.30.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la deputata Bruno Bossio sottoscrive gli emendamenti De Menech 31.10 e Boccia 31.28; il deputato Fusacchia sottoscrive l'articolo aggiuntivo Aprea 24.05; i deputati Gallinella e Gagnarli sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Schullian 49.01; l'onorevole Ungaro sottoscrive le proposte emendative Carnevali 6.2 e Ciagà 6.03; la deputata Torto sottoscrive l'emendamento Pezzopane 9.4; il deputato Maraia sottoscrive gli

articoli aggiuntivi Sodano 16.01 e 15.01; il deputato Ficara sottoscrive l'emendamento Prestigiacoמו 28.1. Comunica, altresì, che le proposte emendative Butti 1.186, Rixi 6.030, Paolo Russo 32.3 e Porchietto 33.12 sono state ritirate.

Per quanto concerne l'organizzazione dei lavori, avverte inoltre che la Commissione procederà nella seduta odierna all'esame delle proposte emendative segnalate riferite agli articoli da 1 a 9 del provvedimento. Avverte, altresì, che sono in distribuzione delle proposte di riformulazione relative a talune delle citate proposte emendative (*vedi allegato*). Invita, pertanto, i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative segnalate riferite agli articoli da 1 a 9.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Pella, con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 1 formula un invito al ritiro sugli emendamenti Trano 1.18, sugli identici Scerra 1.129 e Trano 1.17, Trano 1.20, sugli identici Moretto 1.102, Zucconi 1.182, Vanessa Cattoi 1.142, Ubaldo Pagano 1.95, Baldini 1.150 e Trano 1.22, Scerra 1.132, 1.130 e 1.131, Trano 1.34, sugli identici Trano 1.32 e Lupi 1.167, sugli identici Bucalo 1.145 e Trano 1.37, Terzoni 1.118, Trancassini 1.189, sugli identici Pastorino 1.134, Gagliardi 1.152 e Prestigiacoמו 1.164, Trano 1.48, Masi 1.125, Trano 1.45, Buratti 1.79, Trano 1.55, Orrico 1.124, Terzoni 1.119, Zucconi 1.184, Bonomo 1.74, Zucconi 1.180, sugli identici Benamati 1.73, Rotelli 1.187 e Del Barba 1.96, Ubaldo Pagano 1.193, Sut 1.122, sugli identici Trancassini 1.192, Marco Di Maio 1.97, Frassini 1.136, Nevi 1.155 e Cenni 1.1, nonché sugli identici Marco Di Maio 1.100, Zucconi 1.181, Gagliardi 1.149, Incerti 1.10 e Trano 1.195.

Formula, altresì, un invito al ritiro sugli identici emendamenti Zucconi 1.183, Moretto 1.103, Scanu 1.128, Vanessa Cattoi 1.143 e Baldini 1.151, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Sani 1.4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Formula un invito al ritiro sugli emendamenti Alemanno 1.116 e Ciaburro 1.11,

propone di accantonare l'emendamento Trancassini 1.188, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Bonomo 1.75, Rotta 1.106, sugli identici Frassini 1.141, Lorenzin 1.80, Porchietto 1.165 e Lupi 1.166, nonché sugli identici Del Barba 1.98, D'Attis 1.156, Frassini 1.137, Zucconi 1.175, Schullian 1.83 e Ubaldo Pagano 1.88, Seritella 1.126, De Toma 1.148 e Caretta 1.14. Propone di accantonare l'emendamento Liuzzi 1.120, formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Lucaselli 1.168 e D'Attis 1.161, Donno 1.121, nonché sugli identici Schullian 1.84, Ubaldo Pagano 1.90, Frassini 1.138, D'Attis 1.157, Sani 1.5, Zucconi 1.176 e Squeri 1.194, nonché sugli identici Capitanio 1.78, Butti 1.185 e Pizzetti 1.77, Zucconi 1.172 e Trancassini 1.191. Propone di accantonare gli identici emendamenti Rixi 1.144, Cattaneo 1.154 e Ungaro 1.105, nonché gli emendamenti Orrico 1.133 e Lacarra 1.110, mentre formula un invito al ritiro sugli emendamenti Bucalo 1.147, Trano 1.59 e 1.60. Propone di accantonare l'emendamento Lacarra 1.111, mentre formula un invito al ritiro sull'emendamento Manzo 1.127 nonché sugli identici Ubaldo Pagano 1.92, Moretto 1.99, Zucconi 1.178, D'Attis 1.159, Schullian 1.86, Frassini 1.139 e Sani 1.7. Propone di accantonare gli identici emendamenti Schullian 1.87, Ubaldo Pagano 1.93, D'Attis 1.160, Sani 1.8, Frassini 1.140 e Zucconi 1.179, mentre formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Sani 1.6, Schullian 1.85, Ubaldo Pagano 1.91, D'Attis 1.158 e Zucconi 1.177. Propone di accantonare gli identici emendamenti Pezzopane 1.82 e Pattassini 1.107, esprime parere favorevole sull'emendamento Zucconi 1.174, formula un invito al ritiro sull'emendamento Del Barba 1.104, propone di accantonare gli identici emendamenti Gavino Manca 1.76, Miceli 1.9 e Ubaldo Pagano 1.94, mentre formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Ubaldo Pagano 1.89, Sut 1.117, Iannaro 1.123, Mazzetti 1.153, Moretto 1.101, Bitonci 1.135 e Lorenzin 1.81. Propone di accantonare l'emendamento Trancassini 1.190 e formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Mollicone 1.01.

Con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 2, formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Marco Di Maio 2.24, Gagliardi 2.38, Rotelli 2.53, Incerti 2.4, Trano 2.29, Zucconi 2.52 e Di Sarno 2.31, Trano 2.6 e 2.11, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Incerti 2.3, Schullian 2.17, Caretta 2.5, Gagliardi 2.37, Tarantino 2.33 e Nevi 2.49. Formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Prestigiaco 2.39 e Buratti 2.15, Lucaselli 2.50, nonché sugli identici Buratti 2.16, Prestigiaco 2.40 e Raduzzi 2.30 e sull'emendamento Comaroli 2.21, mentre propone di accantonare l'emendamento Sani 2.1. Formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Gavino Manca 2.13, De Filippo 2.27, Squeri 2.44, Zennaro 2.35 e Moretto 2.25, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Manzo 2.32, da votare assieme agli identici emendamenti Ubaldo Pagano 2.23, Frassini 2.34, Zucconi 2.51 e Schullian 2.22, sui quali analogamente il parere è favorevole. Formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Gavino Manca 2.14, Zennaro 2.36, Moretto 2.26, Squeri 2.45 e De Filippo 2.28, mentre propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Fassina 2.07, Comaroli 2.013 e Porcietto 2.010, nonché l'articolo aggiuntivo Lorenzin 2.02. Formula un invito al ritiro sugli articoli aggiuntivi Lorenzin 2.01, Fassina 2.08 e Comaroli 2.014, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Lorenzin 2.03 e formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Lucaselli 2.012.

Con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 3, formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Sani 3.1, D'Attis 3.18, Frassini 3.15, Schullian 3.5, Del Barba 3.7, Scanu 3.14, Zucconi 3.21 e Ubaldo Pagano 3.6, nonché sull'emendamento Orrico 3.13 e sugli identici emendamenti Incerti 3.2, Di Sarno 3.12, Trano 3.10 e Zucconi 3.22. Formula, inoltre, un invito al ritiro sull'emendamento Raduzzi 3.9, sugli identici D'Attis 3.19 e Lucaselli 3.20, Caretta 3.3 e Buratti 3.16, propone di accantonare l'emendamento Losacco 3.4, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Frassini 3.01.

Con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 4, propone di accantonare l'emendamento Faro 4.2.

Con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 5, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Misiti 5.4, Albano 5.7 e Varchi 5.8, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Paita 5.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), precisando che, a seguito della eventuale accettazione e approvazione della predetta riformulazione, si intenderebbe assorbito l'emendamento Rixi 5.5. Formula quindi un invito al ritiro sugli emendamenti Marco Di Maio 5.2 e D'Attis 5.10.

Con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 6, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Zollezzi 6.16, Lupi 6.29, Paita 6.10, Carnevali 6.4, Varchi 6.23 e Deidda 6.30, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Comaroli 6.8, Frassini 6.14, Valbusa 6.18 e Mazzetti 6.25. Formula inoltre un invito al ritiro sull'emendamento Maraia 6.17, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Rixi 6.20 e Rosso 6.27 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Faro 6.13, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Braga 6.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), mentre formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Maraia 6.12 e Zollezzi 6.11 e propone di accantonare l'emendamento Carnevali 6.2, nonché gli identici emendamenti Rixi 6.21 e Rosso 6.28. Formula inoltre un invito al ritiro sull'emendamento Fragomeli 6.6, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rixi 6.19 e Rosso 6.26, formula un invito al ritiro sull'emendamento Sani 6.5 mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Trano 6.01, Braga 6.04, Del Barba 6.09, Terzoni 6.020, Trancassini 6.035, Mazzetti 6.040 e Bitonci 6.055, a condizione che siano riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Ciagà 6.03, esprime parere favorevole sugli iden-

tici articoli aggiuntivi Del Barba 6.06, Terzoni 6.019, Trancassini 6.032 e Mazzetti 6.041, a condizione che siano riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), formula un invito al ritiro sugli articoli aggiuntivi Marco Di Maio 6.010, sugli identici Rixi 6.029 e Sozzani 6.050, nonché sull'articolo aggiuntivo Sozzani 6.051 e sugli identici articoli aggiuntivi Rixi 6.031 e Sozzani 6.052.

Con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 7, propone di accantonare l'emendamento Enrico Borghi 7.2, formula un invito al ritiro sull'emendamento Liuzzi 7.7, sugli identici Scagliusi 7.8 e Giuliadori 7.1, nonché sull'emendamento Raduzzi 7.4, sugli identici Marco Di Maio 7.6 e Capitanio 7.9 e sugli articoli aggiuntivi Sut 7.01 e Mollicone 7.02 e 7.03.

Con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 8, formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Gavino Manca 8.1, Moretto 8.4, Buratti 8.5, De Filippo 8.6, Stumpo 8.9, Zenaro 8.10 e Squeri 8.17, propone di accantonare l'emendamento Lorenzin 8.7 e formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Comaroli 8.2 e Prestigiacomo 8.15, Baldini 8.12, Mazzetti 8.16, Baratto 8.11, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Del Barba 8.02, Mazzetti 8.09, Donina 8.08 e Comaroli 8.010, nonché sull'articolo aggiuntivo Molinari 8.03. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Comaroli 8.06.

Con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 9, formula un invito al ritiro sull'emendamento Buratti 9.8 e sugli identici Prestigiacomo 9.22 e Mancini 9.9, propone di accantonare gli emendamenti Pezzopane 9.4, Patassini 9.14 e Butti 9.11, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Ciaburro 9.1 e Raduzzi 9.13, sugli identici Comaroli 9.6 e Prestigiacomo 9.19, nonché sull'emendamento Trancassini 9.23. Propone di accantonare l'emendamento Fassina 9.16 e gli identici emendamenti Fassina 9.15 e Frassini 9.7, esprime parere favorevole sull'emendamento Costanzo 9.25, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato

(*vedi allegato*), propone di accantonare l'emendamento Butti 9.12, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Buratti 9.10 e Miceli 9.3 e propone di accantonare gli emendamenti Braga 9.5 e l'articolo aggiuntivo Battelli 9.01.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti e articoli aggiuntivi per cui i relatori hanno avanzato una proposta in tal senso.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene preliminarmente necessario stabilire con esattezza le modalità attraverso cui la Commissione bilancio intende procedere nei suoi lavori, al fine di evitare il verificarsi di reciproche incomprensioni, come purtroppo già accaduto spesse volte in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo tenore. Rimarca anzitutto come, rispetto alla dichiarazione di inammissibilità di emendamenti a sua prima firma 6.31 e 6.32, nel fascicolo delle proposte emendative segnalate figurano, a suo avviso, emendamenti che ben più di quelli dianzi richiamati avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili per estraneità di materia, fermo restando che taluni di essi sono stati poi ritirati, evidentemente su espressa indicazione delle stesse forze politiche di maggioranza per uscire dall'imbarazzo di una eccessiva discrezionalità di giudizio. Rileva, altresì, come a differenza di quanto registrato per i gruppi parlamentari di maggioranza, le proposte emendative segnalate da Fratelli d'Italia risultano, nella migliore delle ipotesi, accantonate, esprimendo al riguardo il timore che, come sistematicamente avvenuto in precedenti occasioni, tali accantonamenti si concludano poi con una sostanziale reiezione. Manifesta, infine, l'esigenza di conoscere con precisione le tempistiche di esame delle proposte emendative segnalate, in modo da consentire un ampio dibattito in Commissione, senza immotivate compressioni della discussione,

tanto più considerato che il provvedimento in titolo risulta calendarizzato in Assemblea non prima di giovedì 16 dicembre.

Raffaele TRANO (MISTO-A) condivide pienamente le argomentazioni svolte dal deputato Trancassini, preannunciando l'intenzione della componente Alternativa del gruppo Misto di insistere per la votazione delle proposte emendative da essa segnalate sulle quali i relatori e il Governo hanno formulato un invito al ritiro, così come l'intenzione di fare propri e discutere anche gli emendamenti presentati dai gruppi di maggioranza, sui quali analogamente è stato formulato un invito al ritiro. Ritiene infatti indispensabile assicurare il più ampio dibattito possibile in Commissione sulle proposte di modifica al provvedimento in esame, anche al fine di contrastare la preoccupante deriva antidemocratica che a suo avviso sta caratterizzando le principali istituzioni del nostro Paese.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel rilevare preliminarmente come l'accantonamento di talune delle proposte emendative segnalate sia funzionale, come di norma avviene, al lavoro istruttorio necessariamente in divenire da parte dei competenti uffici governativi, ritiene tuttavia che, a differenza di quanto spesso accaduto in passato, il Governo abbia in tale occasione svolto una pregevole opera nella definizione dei pareri sulle proposte emendative segnalate, che ha consentito di disporre, sin dalla presente seduta, un primo pacchetto di riformulazioni.

Avverte, altresì, che sulla base di tale impostazione è ragionevole presumere che entro la giornata di domani il Governo potrebbe presentare la parte restante delle riformulazioni, così come ritiene opportuno che anche eventuali proposte emendative dei relatori e del Governo stesso dovrebbero essere presentate non oltre la giornata di domani, proprio per consentire la fissazione del termine per possibili subemendamenti nonché lo svolgimento presso la Commissione di un approfondito esame delle diverse questioni. Fermo restando che in sede di Ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione medesima potranno essere adottate le opportune determinazioni relative alle modalità di prosecuzione dei lavori per i prossimi giorni, assicura che sarà tuttavia sua cura garantire un clima collaborativo tra le diverse forze politiche, dichiarando in proposito sin d'ora la piena disponibilità, qualora vi fosse un orientamento condiviso in tal senso, a non procedere nella seduta odierna alla votazione delle proposte emendative sulle quali è stato espresso un parere favorevole o favorevole subordinatamente all'accettazione di puntuali riformulazioni, mantenendo le stesse accantonate.

Ubaldo PAGANO (PD), pur non dichiarandosi contrario ad accantonare le proposte emendative su cui è stato espresso parere favorevole da parte del relatore e del Governo, ricorda che, per la prima volta, sin dalla prima seduta in cui sono previste votazioni sono disponibili tutti i pareri, ovviamente con prevalenza dei pareri favorevoli sulle proposte presentate dai gruppi di maggioranza, considerata l'ampiezza di quest'ultima.

Nell'affermare che le modalità di procedura indicate dal presidente Melilli sono le più garantiste anche nei confronti dell'opposizione, ricorda, infine, che, in sede di conversione del cosiddetto decreto-legge Sostegni-*bis*, circa la metà delle risorse necessarie per sostenere le proposte emendative di iniziativa parlamentare, tra cui molte anche della maggioranza, non furono allocate.

Ylenia LUCASELLI (FDI), nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame per gli effetti economici che dovrebbe dispiagare nel lungo periodo, fa notare che con riguardo ai pareri espressi dal relatore e dal Governo sulle proposte emendative presentate dall'opposizione, vi è stato un solo parere favorevole condizionato ad una riformulazione su un emendamento presentato dall'onorevole Trancassini.

Nel ricordare la prassi invalsa nell'esame dei decreti-legge di accantonare le proposte emendative dell'opposizione che poi venivano respinte prima della votazione

del mandato al relatore, non solleva obiezioni sull'idea di procedere all'approvazione delle proposte emendative su cui è stato espresso parere favorevole, purché già domani il relatore e il Governo esprimano i pareri anche su quelle presentate dall'opposizione.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire sull'ordine dei lavori, dichiara che si passerà quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) premette che il ruolo del Parlamento è svilito non soltanto dal ricorso in via ordinaria alla decretazione d'urgenza e alla posizione della questione di fiducia ma anche dalla contrarietà del Governo su quasi tutte le proposte emendative presentate dai parlamentari. Quindi, passando ad illustrare l'emendamento Trano 1.18, fa presente che esso è volto ad incrementare il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto a vantaggio delle imprese turistiche, dall'80 al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 1. Nel ricordare la criticità del periodo economico attuale in cui permangono incertezze sulla ripresa successiva alla pandemia, sia nel nostro Paese sia in Europa, evidenzia in particolare le difficoltà del settore turistico, aggravate ulteriormente dai più recenti provvedimenti restrittivi della circolazione delle persone.

Nel rammentare che i benefici del credito d'imposta sono stati bloccati dai limiti imposti alla cessione dei crediti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, in esame al Senato, sollecita l'approvazione dell'emendamento in esame che rappresenterebbe un aiuto concreto per il settore turistico.

La Commissione respinge l'emendamento Trano 1.18.

Daniela TORTO (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento Scerra 1.129.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando l'emendamento Trano 1.17, spiega che esso è volto ad incrementare dall'80 all'85 per cento il contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle spese per gli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 1, come forma di aiuto alle imprese turistiche.

La Commissione respinge l'emendamento Trano 1.17.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo sull'emendamento Trano 1.20, evidenzia che esso è volto ad incrementare il contributo a fondo perduto dal 50 per cento al 65 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 1. Nel sottolineare che il decreto-legge sul contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche ha penalizzato il settore edile così come il decreto-legge sulla certificazione verde rafforzata (cosiddetto *super green pass*), pur non avendo avuto effetto positivo sui contagiati, ha limitato le spese per turismo, con effetti negativi soprattutto a danno degli impianti sciistici, chiede di accantonare l'emendamento in esame per un successivo esame, allo scopo di aumentare il contributo alle imprese turistiche che decidono di investire per realizzare opere di edilizia.

La Commissione respinge l'emendamento Trano 1.20.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Zucconi 1.182, sottolinea che molti gruppi ne hanno presentato uno identico e, per tale, ragione, chiede che sia accantonato per un successivo e più ponderato esame. In particolare fa presente che l'emendamento in esame è volto a incrementare il limite massimo del contributo a fondo perduto da 100.000 euro a 200.000 euro affinché tale forma di sostegno non sia circoscritta soltanto alle imprese di piccole dimensioni. Tenuto conto, infatti, che tale contributo è destinato a sostenere le spese per gli interventi edilizi e la digitalizzazione in misura non superiore

al 50 per cento, il limite di 100.000 euro risulta penalizzante per aziende di medie e più grandi dimensioni, anche in considerazione degli aumenti dei prezzi delle materie prime.

Nell'affermare che si tratta di un provvedimento atteso da molte imprese, ribadisce la richiesta di accantonare l'emendamento Zucconi 1.182 per arrivare ad un accordo con i gruppi di maggioranza, eventualmente anche fissando un tetto massimo per il contributo che sia intermedio tra i 100.000 euro previsti dal testo in esame e i 200.000 euro proposti nell'emendamento del collega Zucconi, allo scopo di evitare una sostanziale mancata fruizione del contributo nella fase attuativa.

Paolo TRANCASSINI (FDI), condividendo le considerazioni svolte dall'onorevole Lucaselli, sottolinea che sono stati presentati emendamenti identici all'emendamento Zucconi 1.182 da parte di molti gruppi della maggioranza. A suo avviso, ciò dimostra che si tratta di un'esigenza fortemente sentita, emersa anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione sul provvedimento in esame. Ritene, inoltre, che il fatto che i gruppi di maggioranza non abbiano ritirato i propri emendamenti identici all'emendamento Zucconi 1.182 sta a significare che il parere contrario dei relatori e del Governo è dovuto a un vero e proprio veto piuttosto che a un ragionamento di tipo politico. Al riguardo fa presente che il gruppo Fratelli d'Italia non intende accettare alcun veto e auspica che anche i gruppi di maggioranza insistano affinché sul tema sia svolto un maggiore approfondimento. Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento Zucconi 1.182.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), nell'illustrare l'emendamento Trano 1.22, ribadisce le considerazioni svolte in precedenza sull'esautoramento del Parlamento da parte del Governo. Inoltre, sottolinea che l'emendamento Trano 1.22 è un emendamento di buon senso, largamente condiviso anche dalla maggioranza, come dimostrano gli identici emendamenti presentati. In proposito, ricorda che il settore del turismo è

stato fortemente colpito dalla pandemia, ma anche dall'aumento dei costi dell'energia e dalle recenti misure in materia di « Super Green Pass ». Ciò, a suo avviso, avrà effetti dannosi sulla crescita del PIL del nostro Paese. Fa presente che l'emendamento Trano 1.22 innalza il tetto del contributo a fondo perduto in favore delle imprese del settore turistico a 200.000 euro, poiché, alla luce del vertiginoso aumento dei costi sostenuti da tali imprese, il livello del contributo previsto dal Governo non appare più sufficiente. Chiede, pertanto, che l'emendamento Trano 1.22 sia accantonato per un ulteriore approfondimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), pur condividendo le considerazioni testé svolte dagli onorevoli Lucaselli, Trancassini e Raduzzi circa l'opportunità di elevare il tetto del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, comma 2, ritira l'emendamento Vanessa Cattoi 1.142 in considerazione del fatto che esso è mal formulato, in quanto l'aumento del livello massimo del citato contributo richiede un'apposita copertura finanziaria nonché l'adeguamento dei relativi livelli massimi previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma 2 dell'articolo 1.

Pietro NAVARRA (PD), per le medesime ragioni illustrate dall'onorevole Comaroli, ritira l'emendamento Ubaldo Pagano 1.95.

Mauro DEL BARBA (IV), per le medesime ragioni illustrate dall'onorevole Comaroli, ritira l'emendamento Moretto 1.102.

Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando alle considerazioni dell'onorevole Comaroli, evidenzia che, qualora mal formulati, gli emendamenti in esame avrebbero potuto essere riformulati dai relatori e dal Governo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zucconi 1.182, Baldini 1.150 e Trano 1.22.

Daniela TORTO (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento Scerra 1.132.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) sottoscrive facendo proprio l'emendamento Scerra 1.132, evidenziando che esso ha la medesima finalità degli emendamenti testé votati, poiché innalza il livello massimo del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, comma 2, a 120.000 euro. Auspica che su tale emendamento ci sia un supplemento di riflessione e, per tale ragione, ne chiede l'accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Raduzzi 1.132.

Daniela TORTO (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento Scerra 1.130.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) sottoscrive facendo proprio l'emendamento Scerra 1.130. In proposito evidenzia che esso è volto ad elevare di 10.000 euro il tetto del contributo a fondo perduto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, destinando tale aumento agli investimenti nelle strutture alberghiere volti all'efficientamento energetico o all'eliminazione delle barriere architettoniche. Chiede pertanto che tale emendamento sia accantonato affinché su di esso il Governo possa svolgere un'ulteriore riflessione, anche considerato che, a quanto pare, i deputati non avranno la possibilità di intervenire con modifiche sul disegno di legge di bilancio attualmente all'esame del Senato.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nel sottoscrivere l'emendamento Raduzzi 1.130, evidenzia che esso valorizza le imprese del settore del turismo che sono state tra le più colpite dalla pandemia. Esprime dunque incredulità rispetto al parere contrario espresso dai relatori e dal Governo su un emendamento che prevede un aumento di lieve entità del tetto del contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1, comma 2. Ricorda, inoltre, che dalle audizioni svolte sul provvedimento è emerso che altri Paesi, come la Spagna, hanno destinato maggiori risorse al settore del turismo rispetto all'Italia. In proposito ritiene che occorre rendere le imprese turistiche italiane maggiormente competitive, anche perché, a suo

avviso, riqualificarle avrebbe un effetto positivo anche sull'immagine del nostro Paese all'estero. Ritiene, inoltre, che i precedenti ristori concessi dal Governo non sono stati sufficienti a far fronte alle perdite delle imprese italiane, soprattutto di quelle piccole e medie del settore turistico, anche perché gli adempimenti tributari sono stati solo prorogati e non cancellati. A tutto ciò, a suo parere, va aggiunto anche il danno che le recenti misure adottate dal Governo in materia di « *Super Green Pass* » provocheranno al comparto turistico del nostro Paese. Crede sia necessario dare un segno tangibile di supporto a tale settore e, pertanto, chiede che l'emendamento Raduzzi 1.130 sia accantonato in vista di una sua successiva approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Raduzzi 1.130.

Daniela TORTO (M5S) sottoscrive l'emendamento Scerra 1.131 e lo ritira.

Raffaele TRANO (MISTO-A) sottoscrive, facendolo proprio, l'emendamento Scerra 1.131 e ne illustra le finalità, in parte analoghe a quelle del precedente emendamento Trano 1.130, volte in particolare a prevedere l'incremento dell'entità del contributo a fondo perduto destinato alle imprese turistiche, favorendo in particolare la componente giovanile e femminile del comparto, più di altre esposta a fenomeni di strutturale disoccupazione, specialmente nel nostro Meridione. Non comprendendo la *ratio* dell'invito al ritiro, al pari di quello espresso sul successivo emendamento a sua prima firma 1.34, vertente sulla medesima materia, chiede pertanto ai relatori e al Governo un ulteriore approfondimento dei suoi contenuti, invitandoli a valutare almeno la possibilità di procedere ad un accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Trano 1.131.

Fabio MELILLI, *presidente*, preso atto dell'andamento della discussione in corso,

non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.25 alle 20.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 699 del 22 novembre 2021, a pagina 22, seconda colonna, dopo la trentaseiesima riga aggiungere il seguente periodo: « Casciello 5.11, Torromino 5.12, Caon 7.10 e D'Ettore 30.7, che prevedono, a vario titolo, il finanziamento di opere infrastrutturali ferroviarie o stradali a carattere regionale o interregionale; ».

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE**ART. 1.**

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma.

1.4. *(Nuova formulazione)* Sani.

ART. 5

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, sostituire il settimo periodo con il seguente: Il contratto di programma è trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter.

5.6. *(Nuova formulazione)* Paita, Scagliusi, Maccanti, Gariglio, Pentangelo, Silvestroni, Nobili, De Girolamo, Tasso.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso « Art. 53-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.

6.13. *(Nuova formulazione)* Faro, Giuliano, Manzo.

Al comma 1, capoverso « Art. 53-bis. », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi, si applica il comma 1-*quater* dell'articolo 59 del codice dei con-

tratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6.7. *(Nuova formulazione)* Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pelligani, Rotta.

Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR)

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta ».

* **6.01.** *(Nuova formulazione)* Trano.

* **6.04.** *(Nuova formulazione)* Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pelligani, Rotta.

* **6.09.** *(Nuova formulazione)* Del Barba.

* **6.020.** *(Nuova formulazione)* Terzoni, Maraia.

* **6.035.** *(Nuova formulazione)* Trancasini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

* **6.040.** *(Nuova formulazione)* Mazzetti, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, Mandelli.

* **6.055.** *(Nuova formulazione)* Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patasini, Paternoster, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e con funzioni di assistenza per la » sono sostituite dalle seguenti: « nonché di »;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro ».

** **6.06.** *(Nuova formulazione)* Del Barba.

** **6.019.** *(Nuova formulazione)* Terzoni, Maraia.

** **6.032.** *(Nuova formulazione)* Trancasini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

** **6.041.** *(Nuova formulazione)* Mazzetti, D'Attis, Paolo Russo, Mandelli.

ART. 9.

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro *curricula* sono resi pubblici nel sito internet del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

9.25. *(Nuova formulazione)* Costanzo, Trano.